

# Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 68

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD CENTRO FITNESS TAEKOWONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DI TAEKOWONDO SVOLTOSI A RIMINI DAL 21 AL 22 MAGGIO 2016.**

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Settembre alle ore 14:00 nella Casa Comunale.

Si è riunita la Giunta Comunale nella persona dell'Avv. Salvatore Mattana - Sindaco -  
Presidente e dei Sigg. Assessori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 <i>GUISO EFISIO ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <i>MELIS MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <i>SPANO MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <i>CASCHILI ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Lucia Tegas

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Sarroch, ai sensi del proprio Regolamento concernente "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport" approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015, interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse, in favore di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, portano avanti iniziative atte a favorire lo sviluppo ricreativo e sportivo della comunità locale;
- il Cap. 2 di detto Regolamento disciplina l'erogazione di contributi straordinari a sostegno di iniziative per manifestazioni sportive e ricreative;
- l'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione di Giunta Comunale;

VISTA la richiesta prot. n. 2294 del 22.03.2016 con la quale il presidente dell'ASD Centro Fitness Taekwondo, Sig. Fabrizio Contini, ha chiesto la concessione di un contributo straordinario per la partecipazione di propri atleti alle gare nazionali del campionato italiano di Taekwondo a Rimini dal 20 al 21 maggio 2016;

RICHIAMATA la normativa contenuta nell'art 6, comma 9 del D. L 78 convertito nella L. 122/2010 con la quale si vieta, con decorrenza dall'anno 2011, alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazioni;

RILEVATO che dalla data di entrata in vigore della norma succitata sono sorti numerosi problemi interpretativi circa la definizione delle così dette "spese per sponsorizzazione";

CONSIDERATO che le pronunzie giurisprudenziali espresse in merito da varie sezioni regionali della Corte dei Conti, (Sezione Regionale di controllo per la Lombardia e conformi pareri delle Sezioni Abruzzo, Liguria e Puglia) affermano che il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato essenzialmente dalla finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, l'erogazione finanziaria avviene con corrispettivo, a fronte di un'utilità costituita appunto dal beneficio d'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135 (Spending Review) art. 4, comma 6 *(A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi all'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (.....) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002);*

CONSIDERATO del resto che, in merito al divieto generale di ricevere contributi pubblici per associazioni che forniscono servizi, anche a titolo gratuito alla Pubblica Amministrazione sancito dal suddetto articolo 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, la Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, con parere n. 89 del 14/03/2013, si è espressa nel senso che *"le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge....Il divieto di erogazioni di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore*

*dell'Amministrazione pubblica quale beneficiaria diretta: risulta invece esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione);*

VISTA la nota prot. 8001 del 28.09.2016 con la quale il citato presidente dell'associazione in parola ha presentato il bilancio consuntivo con allegati i documenti giustificativi della spesa sostenuta per la partecipazione ai campionato italiano di Taekwondo che si è svolto a Rimini dal 21 al 22 maggio 2016 custodito presso gli uffici del Settore Sport;

PRESO atto che dal bilancio consuntivo risulta un passivo di €1.199,97;

VISTO l'art. 12 del vigente Regolamento "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport" approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015, che dispone la concessione di contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche per manifestazioni nella misura massima pari al 90% delle spese sostenute al netto delle entrate;

RITENUTO opportuno, sulla base della disponibilità prevista al cap. 10610012 di spesa dell'esercizio in corso concedere un contributo straordinario pari a €1.079,00;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.c. n. 28 del 27.07.2016 di approvazione del documento unico di programmazione;
- la deliberazione C.c. n. 29 del 27.07.2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la deliberazione G.C. n. 53 del 08.08.2016 di approvazione del PEG 2016;

Ad unanimità di voti palesemente espressi,

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa.

- 1) Di concedere all'ASD ASD Centro Fitness Taekwondo , con sede in Sarroch via Donizetti, 2, un contributo economico straordinario pari a €. 1079,00 a parziale copertura delle spese per la partecipazione al campionato italiano di Taekwondo svoltosi a Rimini dal 21 al 22 maggio 2016.
- 2) Di Demandare al Responsabile del Settore Politiche Giovanili e Sport per l'adozione degli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Tegas

---

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità contabile

**Favorevole**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Lucia Tegas*

30/09/2016

---

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

**Favorevole**

IL RESPONSABILE

*F.to Angela Cois*

29/09/2016

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 10/10/2016 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Tegas

---

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to